

DATA	PROT. n.	ORGANO
30/01/2019	43	DETPRES

ALL 2

### Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, sono stabilite misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle 1 e 2 allegate alla presente determina, avuto riguardo:

- a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale.....;
- alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65) rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 3, allegata alla presente determina.

I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

- 1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell'attività stessa;
- 2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;
- 3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:
  - a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;
  - b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;
- 4) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti gli artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi intervenuta tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportata al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno.

Il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno.

La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l'adozione delle

DATA	PROT. n.	ORGANO
<b>30/01/2019</b>	<b>43</b>	<b>DETPRES</b>

conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull'efficacia della stessa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.

Dalla data di entrata in vigore della presente Tariffa cessa l'applicazione della riduzione di premio prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.147